

**Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport
(OOrg-DDPS)**

del 7 marzo 2003 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3 e 47 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza 25 novembre 1998² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),

ordina:

Capitolo 1: Il DDPS

Art. 1 Obiettivi

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS³) persegue, negli ambiti centrali di sua competenza, ossia la difesa, la protezione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti:

- a. contribuisce, con l'esercito, a proteggere la popolazione e lo Stato dalla violenza di portata strategica e agli sforzi internazionali per il mantenimento della pace. A tale scopo persegue una politica di sicurezza e di difesa a lungo termine e fornisce contributi in campo militare a favore del promovimento della pace in ambito internazionale;
- b. contribuisce a proteggere la popolazione dalle conseguenze di catastrofi, di situazioni d'emergenza e di minacce politico-militari;
- c. crea le premesse per promuovere lo sport nell'interesse dello sviluppo della gioventù e della salute della popolazione in generale;
- d. provvede con gli altri Dipartimenti federali competenti, con i Cantoni, con i Comuni e con gli organi esterni all'amministrazione, a una politica di sicurezza globale e flessibile della Confederazione.

RU 2003 1808

¹ RS 172.010

² RS 172.010.1

³ Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 2 Principi che presiedono alle attività del DDPS

Nel perseguire i propri obiettivi e nell'adempiere i propri compiti, oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il DDPS osserva segnatamente i principi seguenti:

- a. collabora con i Cantoni e i Comuni, nonché con le associazioni professionali e le istituzioni attive negli ambiti dipartimentali di sua competenza;
- b. fornisce i suoi contributi per la promozione della pace d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e coopera, in collaborazione con il DFAE, con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali in questioni concernenti la politica di sicurezza e di difesa;
- c.⁴ collabora con il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale delle finanze in questioni concernenti la sicurezza interna e coopera in questo ambito con i Cantoni e i Comuni;
- d. coopera con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni per quanto attiene alla salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.

Art. 3 Obiettivi delle unità amministrative

Gli obiettivi di cui agli articoli 5–15 costituiscono, per le unità amministrative del DDPS, le linee direttive per l'esecuzione dei compiti e l'esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.

Art. 4 Competenze particolari

¹ Il DDPS esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione delle imprese d'armamento della Confederazione.

² Il DDPS emana prescrizioni per la tutela del segreto militare.⁵

Capitolo 2:**Aggruppamenti, uffici e altre unità amministrative****Sezione 1: La Segreteria generale****Art. 5** Obiettivi e funzioni

La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni principali seguenti:

- a. assiste il capodipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del DDPS;

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6401).

⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).

- b. è incaricata della strategia, della pianificazione, del controlling, del coordinamento e della revisione interna;
- c. attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento, formula le pertinenti opzioni politiche e ne coordina l'attuazione da parte degli aggruppamenti e degli uffici del DDPS;
- d. assicura la gestione strategica delle risorse;
- e. provvede alla raccolta di informazioni e di documentazione, alla pianificazione dell'informazione e alla comunicazione;
- f.⁶ gestisce gli ambiti delle biblioteche, della documentazione e degli archivi nel DDPS e nell'esercito;
- g. provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica;
- h.⁷ è competente per la gestione della sicurezza del DDPS.

Art. 5a⁸ Gestione delle biblioteche dell'Amministrazione federale

¹ La Segreteria generale gestisce e coordina le biblioteche dell'Amministrazione federale.

² Provvede alla collaborazione in seno all'Amministrazione federale nel campo della tutela e della messa a disposizione di informazioni e documentazioni.

Art. 6⁹ Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (Stato maggiore della GSic)

¹ Lo Stato maggiore della GSic è subordinato al presidente della GSic e aggregato amministrativamente alla Segreteria generale del DDPS.

² I compiti dello Stato maggiore della GSic sono disciplinati dall'ordinanza del 24 ottobre 2007¹⁰ sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale.

Art. 6a¹¹ Protezione delle informazioni e delle opere

¹ La Protezione delle informazioni e delle opere in seno al DDPS dirige la gestione della sicurezza del DDPS in settori scelti quali le informazioni, le persone e i beni materiali.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

⁹ Nuovo testo giusta l'art. 14 dell'O del 24 ott. 2007 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale, in vigore dal 1° dic. 2007 (RS 120.71).

¹⁰ RS 120.71

¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

² Adempie i compiti giusta l'articolo 2 dell'ordinanza del 14 dicembre 1998¹² sulla sicurezza militare.

³ Assume inoltre i compiti interdipartimentali seguenti:

- a. i compiti giusta l'articolo 20 dell'ordinanza del 4 luglio 2007¹³ sulla protezione delle informazioni della Confederazione;
- b. i compiti giusta l'ordinanza del 19 dicembre 2001¹⁴ sui controlli di sicurezza relativi alle persone;
- c. i compiti giusta l'ordinanza del 9 giugno 2006¹⁵ sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell'ambito degli impianti nucleari.

⁴ Emana istruzioni e direttive in materia di sicurezza per la manipolazione di munizioni ed esplosivi nell'esercito, nell'amministrazione e nelle aziende dell'esercito.

⁵ È subordinata alla Segreteria generale del DDPS.

Sezione 2: Direzione della politica di sicurezza

Art. 7

¹ La Direzione della politica di sicurezza è al servizio del capodipartimento in quanto stato maggiore per la condotta degli affari principali nei settori della difesa, della protezione della popolazione e dell'armamento.

² Per perseguire l'obiettivo di cui al capoverso 1, la Direzione della politica di sicurezza assume per tali affari le funzioni seguenti:

- a. definisce, sulla base degli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento, le pertinenti opzioni in materia di politica di sicurezza all'attenzione della Direzione del DDPS e assiste il capodipartimento nella direzione della loro concretizzazione da parte degli aggruppamenti e degli uffici del DDPS;
- b. crea le premesse politiche per il coordinamento e l'esecuzione delle misure civili e militari di competenza del DDPS per la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione.

³ La Direzione della politica di sicurezza assiste inoltre il capodipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale negli affari rilevanti in materia di politica di sicurezza di altri Dipartimenti.

¹² RS 513.61

¹³ RS 510.411

¹⁴ RS 120.4

¹⁵ RS 732.143.3

Sezione 3:¹⁶ Servizio informazioni civile**Art. 8**

Direzione del Servizio di analisi e prevenzione

¹ La Direzione del Servizio di analisi e prevenzione adempie compiti di protezione preventiva dello Stato. Essa assicura il servizio informazioni interno conformemente alle disposizioni legali e alle direttive dipartimentali. Mediante misure preventive e di accompagnamento persegue gli obiettivi seguenti:

- a. tutela della sicurezza interna della Svizzera;
- b. cura e sviluppo dei contatti con i servizi d'informazione e le autorità di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale nazionali, estere e internazionali.

² Per perseguire tali obiettivi assume le funzioni seguenti:

- a. dirige il centro di analisi della sicurezza interna, il centro federale di situazione, gli uffici centrali Materiale nucleare e Materiale bellico nonché il Servizio d'informazione sul controllo dei beni a duplice impiego;
- b. dirige il centro di situazione e d'analisi in materia di servizio d'informazione della Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI;
- c. provvede a illustrare la situazione della sicurezza in occasione di eventi intercantionali e nazionali.

³ Collabora, nel quadro delle disposizioni legali, con i servizi d'informazione della Confederazione, l'Ufficio federale di polizia e gli organi di polizia dei Cantoni.

⁴ È subordinata, in qualità di stato maggiore, al capodipartimento.

Art. 8a Direzione del Servizio informazioni strategico

¹ La Direzione del Servizio informazioni strategico assicura il servizio informazioni concernente l'estero conformemente alle disposizioni legali e alle direttive dipartimentali. Persegue gli obiettivi seguenti:

- a. raccoglie informazioni concernenti l'estero rilevanti per la politica di sicurezza, le analizza e le diffonde;
- b. cura e sviluppa i contatti con i servizi d'informazione nazionali, esteri e internazionali.

² Collabora, nel quadro delle disposizioni legali, con i servizi d'informazione della Confederazione, altri servizi dell'Amministrazione federale e i Cantoni.

³ È subordinata, in qualità di stato maggiore, al capodipartimento.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6401).

Sezione 4: Ufficio dell'uditore in capo

Art. 9

¹ L'Ufficio dell'uditore in capo persegue gli obiettivi seguenti:

- a. provvede affinché la Giustizia militare adempia i compiti assegnatili per legge;
- b. crea le condizioni quadro per una giurisprudenza di alta qualità dei tribunali militari.

² Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio dell'uditore in capo assume le funzioni seguenti:

- a. esercita la vigilanza sulla Giustizia militare, salvaguardando l'indipendenza dei tribunali militari;
- b. presta consulenza e assistenza ai membri della Giustizia militare e provvede alla loro formazione specialistica e al loro perfezionamento professionale;
- c. provvede allo svolgimento regolare e conforme alla legge delle procedure penali militari;
- d. assume compiti amministrativi e organizzativi per la Giustizia militare.

Sezione 5: Aggruppamento Difesa

Art. 10 Obiettivi e funzioni

¹ L'Aggruppamento Difesa è diretto dal capo dell'esercito.

² Persegue, in sintonia con le opzioni politiche, gli obiettivi seguenti:

- a. assicura la prontezza dell'esercito in vista:
 1. della sicurezza del territorio e della difesa,
 2. della prevenzione e della gestione di pericoli esistenziali,
 3. del promovimento della pace;
- b. assicura l'ulteriore evoluzione dell'esercito in vista delle esigenze future.

³ Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 2, assume le funzioni seguenti:

- a. valuta la situazione rilevante sul piano militare,
- b. assicura una prontezza di base dell'esercito adeguata alla situazione,
- c. pianifica e dirige gli impieghi dell'esercito fino all'elezione del comandante in capo dell'esercito (generale);
- d. definisce la dottrina militare;
- e. dirige la pianificazione militare generale;
- f. assegna mandati all'Aggruppamento armasuisse.

Art. 11 Unità amministrative subordinate e loro funzioni

All'Aggruppamento Difesa sono subordinati con le funzioni seguenti:

- a. lo Stato maggiore del capo dell'esercito:
assiste il capo dell'esercito nella direzione dell'Aggruppamento Difesa;
- b. lo Stato maggiore di pianificazione dell'esercito:
elabora la pianificazione militare generale, la dottrina militare e le basi per lo sviluppo dell'Aggruppamento Difesa e dell'esercito;
- c. lo Stato maggiore di condotta dell'esercito:
 1. è responsabile per la gestione della prontezza e la pianificazione degli impieghi dell'esercito,
 2. assiste il capo dell'esercito nella condotta degli impieghi dell'esercito;
- d. l'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito:
è responsabile della formazione e del perfezionamento dei militari di professione e degli ufficiali di milizia;
- e. le Forze terrestri:
assicurano la prontezza di base e la prontezza d'impiego delle formazioni subordinate;
- f. le Forze aeree:
assicurano la prontezza di base e la prontezza d'impiego delle formazioni subordinate;
- g. la Base logistica dell'esercito:
adempie compiti trasversali delle Forze terrestri e delle Forze aeree e le appoggia nell'istruzione e nell'impiego;
- h.¹⁷ la Base d'aiuto alla condotta:
fornisce, per l'insieme dell'aiuto alla condotta dell'esercito e per l'appoggio tecnico alla gestione delle crisi a livello nazionale, prestazioni negli ambiti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), dell'infrastruttura di condotta, dei metodi di condotta, della condotta della guerra elettronica, della crittologia e delle reti radio d'ambasciata; fornisce parimenti prestazioni di base nell'ambito delle TIC a favore dell'amministrazione del DDPS.

Art. 11a¹⁸

¹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU **2004** 5257).

¹⁸ Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU **2004** 5257). Abrogata dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6405).

Sezione 6: Aggruppamento armasuisse

Art. 12 Obiettivi e funzioni

¹ In quanto centro per i sistemi militari e civili, l'Aggruppamento armasuisse assicura all'esercito, al DDPS e a terzi, conformemente alle opzioni politiche, un approvvigionamento, tempestivo e fondato su principi economici, con prodotti e prestazioni nei settori dei sistemi d'arma, dei sistemi informatici, del materiale e delle costruzioni.¹⁹

² Per perseguire l'obiettivo di cui al capoverso 1, l'Aggruppamento armasuisse assume le funzioni seguenti:

- a.²⁰ valuta beni e prestazioni per il DDPS, l'esercito e l'Amministrazione federale e li acquista giusta l'ordinanza del 22 novembre 2006²¹ concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione. Liquidata i sistemi, il materiale e le costruzioni radiati dall'inventario militare;
- b. appoggia l'esercito e il DDPS nella pianificazione, nell'esercizio e nella manutenzione dei sistemi, del materiale e delle costruzioni;
- c. garantisce le competenze tecnico-scientifiche per l'esercito e il DDPS;
- d. offre, in quanto centro di competenza della Confederazione per le questioni topografiche, dati territoriali di riferimento.

Art. 13²² Unità amministrative subordinate e loro funzioni

All'Aggruppamento armasuisse sono subordinati con le funzioni seguenti:

- a. l'Ufficio federale per l'acquisto di armamenti:
è costituito dai settori di competenza «Sistemi di condotta e di esplorazione», «Sistemi terrestri» e «Sistemi aeronautici». I settori di competenza assicurano la valutazione preliminare, la valutazione, l'acquisto, l'introduzione e la messa fuori servizio nel rispettivo settore specialistico assegnato e offrono le proprie competenze ai responsabili dei sistemi nelle fasi di pianificazione, d'utilizzo e di messa fuori servizio;
- b. il settore di competenza Acquisti e cooperazioni:
acquista beni e prestazioni nel settore specialistico assegnato per l'intera Amministrazione federale, gestisce un centro di competenza per gare d'appalto OMC e verifica sistematicamente le possibilità di cooperazione;
- c. il settore di competenza armasuisse Immobili:

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

²¹ RS 172.056.15

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

assume il ruolo di organo della costruzione e degli immobili per il portafoglio immobiliare del DDPS giusta l'ordinanza del 14 dicembre 1998²³ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione;

- d. il settore di competenza Scienza e tecnologia:
assicura il supporto tecnologico per armasuisse e, nell'ambito di reti e cooperazioni con partner svizzeri ed esteri, copre le esigenze del DDPS in campo scientifico e tecnologico;
- e. l'Ufficio federale di topografia (swisstopo):
esegue la misurazione geodetica, topografica e cartografica nazionale, allestisce le carte nazionali, esercita la direzione generale e l'alta vigilanza sulla misurazione ufficiale, provvede ai rilevamenti geologici nazionali e fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico. Mediante i due rispettivi organi di coordinamento aventi la facoltà di impartire istruzioni, coordina i fabbisogni dell'Amministrazione federale nei settori della geoinformazione e della geologia nazionale. Adempie ulteriori compiti che gli sono assegnati dalla legislazione in materia di geoinformazione.

Sezione 7: Ufficio federale della protezione della popolazione

Art. 14

¹ Conformemente alle opzioni politiche, l'Ufficio federale della protezione della popolazione persegue gli obiettivi seguenti:

- a. contribuisce, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, alla protezione globale della popolazione, delle sue basi vitali e dei beni culturali dalle conseguenze di catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati;
- b. contribuisce, unitamente ai suoi partner, a far fronte a detti eventi.

² Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale della protezione della popolazione assume le funzioni seguenti:

- a. individua le minacce e i pericoli per la popolazione, per le sue basi vitali e i beni culturali, sviluppa strategie e tecnologie atte a contrastarli e provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari;
- b. è responsabile delle misurazioni e dell'allarme in caso di eventi straordinari, segnatamente in caso di aumento della radioattività, di incidenti con sostanze chimiche o organismi oppure in caso di inondazioni e, unitamente alla Centrale nazionale d'allarme, costituisce il nucleo di un'organizzazione centrale d'intervento a livello di Confederazione;

²³ [RU 1999 1167, 2000 1227 all. n. II 3, 2002 2047, 2003 4501 all. n. I 5047 all. II 1, 2004 305 all. II 2, 2005 481, 2006 5613 art. 30 cpv. 2 n. 2, 2007 2819 5957 all. 4 n. II 1. RU 2008 6279 art 42]. Vedi ora l'O del 5 dic. 2008 (RS 172.010.21).

- c. elabora le basi per l'organizzazione e l'amministrazione della protezione civile, per l'istruzione nella protezione civile nonché per il materiale e l'edilizia di protezione civile;
- d. sorveglia l'esecuzione da parte dei Cantoni delle prescrizioni federali concernenti la protezione civile e fornisce loro assistenza nell'istruzione e nell'impiego delle organizzazioni della protezione della popolazione;
- e.²⁴ rende possibile la diffusione di informazioni in situazioni straordinarie mettendo a disposizione le infrastrutture tecniche necessarie nel caso di mancato funzionamento dei mezzi civili ordinari.

Sezione 8: Ufficio federale dello sport

Art. 15

¹ L'Ufficio federale dello sport promuove, conformemente alle opzioni politiche, uno sviluppo multiforme e duraturo dello sport giovanile, dello sport per gli adulti e dello sport per gli anziani.

² Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale dello sport assume le funzioni seguenti:

- a. sviluppa obiettivi e strategie per promuovere lo sport e ne valuta le conseguenze;
- b. elabora le basi per promuovere lo sport in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni sportive;
- c. provvede alla formazione, alla ricerca e allo sviluppo necessari al promovi-mento dello sport e gestisce i centri nazionali di formazione di Macolin e di Tenero;
- d. fornisce prestazioni commerciali accessorie nel suo settore specifico.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 16 Regolamento interno

Il DDPS emana un regolamento interno ai sensi dell'articolo 29 OLOGA.

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione e modifica

¹ L'ordinanza del 13 dicembre 1999²⁵ sull'organizzazione del DDPS è abrogata.

² La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).

²⁵ [RU 2000 330, 2001 124 art. 12 cpv. 1, 2002 723 All. 2 n. 1 1453, 2003 237]

Art. 18 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Allegato
(art. 17 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente

L'allegato dell'OLOGA²⁶ è modificato come segue:

...

²⁶ RS 172.010.1. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.